



Associazione Culturale Palio Arcella

- PADOVA -

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE CULTURALE PALIO ARCELLA

Il giorno ventuno ottobre duemilaventi (21/10/2020), alle ore 21:00,

si è riunita in Assemblea Straordinaria l'Associazione Culturale Palio Arcella per discutere sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto Associativo con il suo adeguamento alla normativa vigente (come da comunicazione già data nel corso della precedente Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019)

Soci Presenti: n.32

Deleghe: n.8

Segretaria verbalizzante: M.Valentina Feder

I lavori si aprono alle ore 21:15 con la preghiera iniziale di p. Simone Milani.

Il Presidente in carica, Claudio Paluani, prende la parola per salutare e ringraziare i Soci presenti.

Passa poi a presentare il nuovo Statuto (allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante), nella versione redatta nel rispetto dei dettami del D.lgs. 117/2017, invitando gli altri membri del Comitato Direttivo ad intervenire qualora egli, nella spiegazione, commettesse imprecisioni o dimenticanze.

Specifica che la bozza dello Statuto è stata già vagliata dal parroco pro-tempore p. Fernando Spimpolo, pertanto con l'attuale stesura si è pronti alla lettura per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Successivamente all'approvazione, si procederà alla registrazione all'Agenzia delle Entrate e si provvederà tramite il CSV a trasmettere la documentazione all'ufficio preposto della Regione per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale delle Associazioni del Terzo Settore.

Questo riconoscimento darà all'Associazione Culturale Palio Arcella le agevolazioni previste per le associazioni APS; è previsto però anche l'onere di assicurare i soci per ogni iniziativa svolta dall'Associazione stessa.

Il tesoriere, sig.ra Daniela Tono, fa presente che si tratta di un'assicurazione diversa da quella che solitamente è utilizzata per assicurare i soci, per "danni contro terzi", quando si è impegnati nelle manifestazioni.

A questo punto si passa alla lettura del nuovo Statuto e per facilitarne la comprensione, il testo è proiettato.

A conclusione della lettura, Claudio Paluani chiede se vi siano chiarimenti da fornire e dai presenti sono poste due domande:

- 1 - Francesco Fiscon chiede cosa s'intenda per "danni contro terzi",
- 2- Annarosa Ceccato chiede come mai c'è la parola "aconfessionale" e non magari il termine "laica" e come mai l'Associazione è "non riconosciuta",

Alla prima domanda si risponde che, ad esempio, i soci durante una manifestazione ludico-sportiva (es.: corsa dei carretti) potrebbero, involontariamente, scontrarsi con persone del pubblico e procurare delle lesioni ad altri: di conseguenza è bene assicurarsi.

Alle domande della socia Ceccato, si fa presente che "aconfessionale" è una definizione tipica delle associazioni APS, che non è possibile sostituire con altri termini.

Matteo Muriago (del Direttivo) risponde al quesito "non riconosciuta", specificando che il termine è legato a un discorso patrimoniale, non in sintonia quindi con quanto si prevede per la nostra associazione.

Non ci sono state altre delucidazioni da fornire, quindi il Presidente chiede ai soci di votare.

Non ci sono né voti contrari, né astenuti ed il nuovo Statuto è approvato all'unanimità.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di apportare tutte le modifiche o correzioni che dovessero essere richieste dalla Regione Veneto, per la conformità dello statuto alla normativa vigente.

Assolto il punto all'odg, il Presidente fa presente che con le disposizioni del DCPM governativo per l'emergenza COVID, la programmazione delle varie iniziative annuali subirà un rallentamento e si prenderanno le decisioni di volta in volta.

L'assemblea straordinaria termina alle 22:05

La Segretaria verbalizzante
Maria Valentina Feder

Maria Valentina Feder

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA	
Reg. 28 OTT 2020	S3
Reg. n°	7967
€	200,00



ASSOCIAZIONE CULTURALE PALIO ARCELLA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "ASSOCIAZIONE CULTURALE PALIO ARCELLA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (denominata anche "PALIO ARCELLA - APS").

Esso assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Bressan n.3, nel Comune di Padova, opera come gruppo culturale-ricreativo nell'ambito della Parrocchia Sant'Antonio d'Arcella, di cui utilizza i locali e condivide gli indirizzi e gli obiettivi.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5
(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- A. - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, volte alla riscoperta della storia e delle tradizioni popolari;
- B. - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, può intraprendere ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna dal Consiglio Direttivo e può stabilire rapporti di collaborazione con Enti pubblici, Enti Privati ed associazioni.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione / Consiglio Direttivo ⁽¹⁾, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Soci dell' Associazione.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono tre categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7

(Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci hanno inoltre il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- operare in sintonia con i principi e le finalità della Parrocchia.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

[⁽¹⁾ cfr. successivo art. 15, c. 9°]

ART. 9
(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10
(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente.

ART. 11
(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci, o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina a sua volta tra i Soci un Segretario verbalizzante.

Essa:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione per l'anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13
(Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore del numero massimo di una delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci (**maggioranza inderogabile**)

ART. 14
(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario verbalizzante e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri (comunque sempre in numero dispari) eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Il numero dei consiglieri è proposto dal Consiglio uscente e deliberato dall'Assemblea.

Dura in carica per tre anni; i suoi membri possono essere rieletti, al massimo, per tre mandati.

Inoltre, del Consiglio fa parte di diritto il Parroco pro-tempore, o un suo delegato della Parrocchia di S. Antonio d'Arcella. In entrambi i casi, con solo voto consultivo.

Se un membro decade o si dimette, è nominato il primo tra i non eletti che ha avuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri membri lo ritenga necessario, ed è presieduto dal Presidente; in sua assenza da un Consigliere da lui delegato.

Le riunioni sono valide con almeno la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione dell'Associazione.

In particolare, redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e quello preventivo.

ART. 16
(Presidente)

Il Presidente, nominato a maggioranza di voti tra i membri del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica tre anni, quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

ART. 17
(Segretario e tesoriere)

Il Segretario e il Tesoriere vengono nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra i suoi componenti.

Il Segretario collabora con il Presidente per la puntuale esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e cura i servizi di segreteria.

Il tesoriere amministra le spese ordinarie e cura la tenuta dei documenti dell'associazione.

ART. 18
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea ed è annuale, non è frazionabile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né possono eleggere o essere eletti alle cariche sociali.

ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 22
(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 23
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13.

In tal caso, il patrimonio residuo e tutti i beni dell'Associazione, compresi i fondi liquidi, vengono trasferiti a titolo gratuito, salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Parrocchia di Sant'Antonio di Arcella – Padova, se ed in quanto la medesima sia configurabile quale Ente del Terzo Settore ⁽²⁾.

Diversamente, verranno trasferiti ad altro Ente del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 24
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Padova, 21 ottobre 2020

Firmato da:
PALUANI CLAUDIO
Motivo:
(Autentica digitale)



Data: 31/10/2020 23:47:59

PER L'ASSOCIAZIONE PALIO ARCELLA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE

[Claudio Paluani]



[⁽²⁾ cfr. artt. 4 e 5 del D.lgs. 117/2017]